

# PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Notizie tratte dalla newsletter del Garante n. 299 del 4 gennaio 2008

- Gli "spammer" rischiano il risarcimento danni
- Tutela della privacy e informazioni commerciali

## Gli "spammer" rischiano il risarcimento danni

*Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti.*

Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti. Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo modo nell'azione di contrasto allo spam. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l'invio di fax indesiderati da parte di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l'altro, nella perdita di tempo, nell'uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l'apparecchio. La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico). "Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail -afferma Giuseppe Fortunato - rappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori. È un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva."

Aderente a:

 Apilombarda

 CONFAPI

## Tutela della privacy e informazioni commerciali

Le modalità con cui vengono resi noti e gestiti i dati personali tratti da registri pubblici aggregati in un database, devono rispettare i principi di liceità, correttezza e non eccedenza nel loro trattamento e nei tempi di conservazione. È quanto ribadito dal Garante nell'accogliere il ricorso di una persona che aveva chiesto invano ad una società di business information di cancellare alcuni dati relativi alla propria attività non perché falsi, ma perché riportati in maniera incompleta e quindi lesivi della propria immagine all'esterno. In particolare, si trattava di dati inerenti al fallimento, avvenuto più di vent'anni prima e poi chiuso per assenza di passivo, di una società di cui il ricorrente era socio. Il database gestito dalla società viene utilizzato da coloro che operano nel mondo degli affari per ottenere informazioni circa l'affidabilità e la solvibilità di persone o società con le quali eventualmente instaurare rapporti commerciali. L'Autorità ha ritenuto che le informazioni presenti nella banca dati venivano messe a disposizione di un amplissimo numero di persone in maniera incompleta e fuorviante: in particolare, non erano indicate infatti le ragioni che avevano portato alla chiusura del fallimento, pure presenti nei registri pubblici e, soprattutto, si continuava ad associare l'interessato ad un evento, peraltro avvenuto ventidue anni prima, relativo ad un altro soggetto giuridico, cioè la società fallita. Il Garante ha perciò disposto la sospensione della visibilità dell'informazione relativa al fallimento laddove figure associata direttamente al ricorrente.

L'Autorità ha ricordato di aver già deciso, in vista dell'elaborazione del previsto codice deontologico in materia, di avviare un procedimento di verifica riguardo all'uso dei dati per finalità di informazione commerciale.

IT-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it

**Informatica & Privacy**  
Dott. Gioachino Roccaro  
g.roccaro@apindustria.bs.it